



REGOLAMENTO DISCIPLINARE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il Regolamento di disciplina della Scuola Secondaria di primo grado "S. Pertini" si ispira alle indicazioni contenute nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" della Scuola Secondaria emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, integrato da DPR 235/2007 e al Piano dell'Offerta Formativa.

Premessa

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio. Lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Tipologia delle mancanze

Con riferimento ai doveri degli studenti indicati nel D.P.R. 249/98 integrato da DPR 235/2007, nel Regolamento di Istituto e nel Patto educativo di corresponsabilità, i comportamenti sanzionabili sono quelli che danneggiano la crescita intellettuale e formativa dell'alunno che, volutamente, assolve in modo inadeguato ai propri doveri scolastici, portano all'uso improprio e/o al danneggiamento strutture, attrezzature, materiale della comunità scolastica ed altrui nonché arrecano danno e/o offesa alla persona.

In particolare, si configurano come **mancanze disciplinari** i seguenti comportamenti:

1. assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi e giustificati motivi;
2. spostarsi senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
3. impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche con atteggiamenti inopportuni (chiacchierare, disturbare, intervenire a sproposito,...);
4. non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di verifica nei tempi stabiliti;
5. dimenticare di riconsegnare, debitamente firmati dai genitori, i documenti scolastici (avvisi, circolari, comunicazioni varie,...);
6. falsificare le firme;
7. portare a scuola oggetti non pertinenti o non previsti dalle attività scolastiche e/o pericolosi;
8. usare il cellulare senza specifica autorizzazione del docente (eventuali comunicazioni con la famiglia possono essere effettuate utilizzando il telefono della segreteria solo in casi di necessità e non per dimenticanze o motivi futili);
9. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dall'Istituto;
10. danneggiare locali, arredi e oggetti personali (sia a scuola sia nei luoghi frequentati a scopo di visita/viaggio di istruzione oltre che di attività sportive) nonché mezzi di trasporto utilizzati per spostamenti di varia natura;
11. manomettere presidi antincendio e dispositivi di sicurezza;

12. offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico, i compagni e qualsiasi altra persona esterna all'ambito scolastico;
13. ogni altro comportamento che sia ritenuto scorretto dall'insegnante.

Provvedimenti disciplinari

Considerata la finalità educativa dei provvedimenti disciplinari, si precisa che essi devono:

- tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della Comunità Scolastica (art. 4 "Statuto delle studentesse e degli Studenti");

- essere tempestivi e temporanei
- essere graduati e proporzionati alle infrazioni
- ispirarsi al principio della responsabilità personale e della riparazione del danno.

Si fissano di seguito i criteri per individuare gli interventi educativi e/o le sanzioni atti a correggere le mancanze, soprattutto in un'ottica rieducativa.

Con l'applicazione della riforma scolastica tutte le mancanze disciplinari incidono sulla valutazione del comportamento e potrebbero incidere sulla valutazione relativa al profitto.

Tipologia delle sanzioni e soggetti competenti a erogarle

Interventi educativi graduati e sanzioni		Soggetti competenti
A	Richiamo orale (mancanze punti 2-3-4-5)	Insegnante anche di classe diversa
B	Comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia e annotazione sul registro (mancanze punti 1-6 e reiterate mancanze punti 2-3-4-5)	Insegnante anche di classe diversa
C	Comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia, annotazione sul registro e sospensione dell'intervallo con permanenza in classe (mancanze punti 7-8-9 e reiterate mancanze punti 2-3-4-5)	Insegnante e Coordinatore di classe
D	Convocazione della famiglia per un colloquio per mancanze continuate punti da 1 a 9 , già precedentemente segnalate con comunicazione scritta e/o telefonica	Insegnante interessato, nei casi meno gravi, con eventuale presenza del Coordinatore Dirigente scolastico, nei casi più gravi
E	Convocazione immediata del genitore per l'allontanamento dell'alunno solo per l'intera giornata (mancanza grave di autocontrollo)	Insegnante di classe con assenso del Dirigente scolastico
F	Sospensione da uno a tre giorni o da attività specifica o da uno o più viaggi di istruzione (mancanze punti 10-11-12-13 e reiterate mancanze punto 9); eventuale obbligo di	Dirigente scolastico su proposta del Consiglio di Classe (è necessaria la

	frequenza con attività alternative	presenza di un genitore delegato)
G	Sospensione da quattro a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica (reiterate mancanze punti 10-11-12-13)	Dirigente scolastico su proposta del Consiglio di Classe (è necessaria la presenza di un genitore delegato) previa audizione dell'alunno e dei genitori
H	In caso di furto o di danneggiamento, oltre alle sanzioni già elencate, è prevista la restituzione e/o il risarcimento	Dirigente scolastico (vedere di seguito)
I	In caso di utilizzo improprio, ritiro del cellulare (riconsegnato esclusivamente ai genitori)	Insegnante (deposita in cassaforte c/o Segreteria)
L	Sospensione per un periodo superiore a quindici giorni in caso di violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie e reati che comportino situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone	Dirigente scolastico su proposta del Consiglio di Classe

Le sanzioni indicate ai punti E, F, G, H e L potranno essere convertite, in particolari casi, in attività a favore della comunità scolastica. Il coordinatore di classe dovrà illustrare ai genitori il significato della sanzione e la valenza educativa dell'attività sociale sostitutiva.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni è previsto, durante il suddetto periodo, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Gli interventi educativi di cui al punto A e B durante gli esami sono effettuate dalla Commissione esaminatrice.

Anche per gli interventi educativi di cui ai punti A, B, C, e D la famiglia può richiedere un colloquio chiarificatore con il docente interessato.

Resta inteso che qualora si verificano violazioni del codice civile e/o penale si provvederà a segnalare l'accaduto alle autorità competenti.

L'Istituto, oltre alle procedure sopra citate, apporgerà eventuali integrazioni recependo le indicazioni segnalate dal Ministero della Pubblica Istruzione in materia di Regolamento di Disciplina.

Risarcimento dei danni causati a strutture e attrezzature della scuola

La conservazione degli ambienti, delle strutture e degli oggetti di proprietà della scuola è affidata al senso di responsabilità morale, sociale e civile di tutti. Per danni eventualmente prodotti dovuti ad intenzionalità si stabiliscono i seguenti provvedimenti:

In caso di danneggiamento di materiali e attrezzature della scuola:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti a locali e/o ad attrezzature presenti nella Scuola è tenuto a risarcire il danno;
- nel caso in cui i responsabili non vengano individuati, saranno gli alunni della classe che, per ultima, ha usufruito dei locali danneggiati, a sostenere l'onere del risarcimento; ciò relativamente agli spazi occupati durante la propria attività didattica;
- nel caso si accerti che una classe, operante per motivi didattici in altri spazi, risulti estranea a danneggiamenti verificatisi nella propria aula e non ci siano responsabilità accertate, sarà la totalità degli alunni della Scuola ad assumersi l'onere del risarcimento;
- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (ad esempio: corridoi, servizi, palestra, laboratori, ecc.) e non ci siano responsabilità accertate, sarà ancora la totalità degli alunni della Scuola ad assumersi l'onere del risarcimento.
- La stessa norma si applica anche:
- a tutti i mezzi di trasporto utilizzati ed a tutti i luoghi frequentati a scopo di visita o viaggio di istruzione oltre che di attività sportiva (esempio: treni, pullman, alberghi, monumenti, parchi, impianti sportivi e relativi servizi);
- ai mezzi pubblici messi a disposizione per gli spostamenti scuola-casa e viceversa.

È sempre possibile (soprattutto se il danno si ripete, nonostante le sanzioni già applicate) che si richieda di fare qualcosa di utile per gli altri, in orario extrascolastico (es. riordino biblioteca...).

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all' apposito Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Composizione dell'Organo di garanzia:

- Dirigente scolastico pro tempore;
- n. 1 docente designato dal Consiglio di Istituto;
- n. 1 rappresentante dei genitori designato dal Consiglio di Istituto.

Il Consiglio d'Istituto provvederà anche all'individuazione di membri supplenti per i casi di incompatibilità di giudizio.

L'organo di garanzia, in composizione perfetta, dovrà esprimersi a maggioranza, in merito all'impugnazione, nei successivi dieci giorni.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel Regolamento di Istituto, è attribuita, a norma di legge, all' Organo di Garanzia Regionale , al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola.

L'organo di garanzia rimane in carica un anno.

Il presente Regolamento di disciplina fa parte integrante del Regolamento generale d'Istituto, di cui viene consegnato l'estratto. La Scuola, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana, tenuto conto della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, recepita con legge 27/05/91 n. 176, garantisce allo studente, in quanto persona, l'integrale godimento dei diritti che gli sono riconosciuti nei citati documenti, chiede all'alunno l'osservanza dei doveri previsti dal Regolamento; alla famiglia, riconoscendone la primaria responsabilità educativa, una fattiva collaborazione nel comune compito educativo e nel rispetto delle regole previste dal Regolamento di Istituto.